

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

REG. CEE N. 1303/2013 e REG. CEE N. 508/2014

FEAMP 2014-2020

INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE

Sommario

Premessa	3
Sezione I - Normativa di riferimento	4
<i>I.1 Normativa UE</i>	4
<i>I.2 Normativa nazionale</i>	4
<i>I.3 Normativa regionale</i>	5
Sezione II - Strumenti di programmazione del settore	6
<i>II.1 La Programmazione di settore nazionale e regionale</i>	6
<i>II.2 Il FEAMP 2014-2020</i>	6
<i>II.2.1 L'accordo di partenariato</i>	6
<i>II.2.2 Il Programma Operativo Nazionale</i>	7
<i>II.2.2.1 Accordo Multiregionale</i>	8
<i>II.2.2.2 Convenzione</i>	9
Sezione III - Attuazione regionale	10
<i>III.1 Strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e di certificazione</i>	10
<i>III.2 Le misure di competenza regionale e gli obiettivi specifici</i>	10
<i>III.2.1 Tipologia delle operazioni cofinanziate</i>	13
<i>III.2.1.1 Operazioni a regia</i>	13
<i>III.2.1.2 Operazioni a titolarità</i>	13
Sezione IV – Valutazione del Programma	14
<i>IV.1 Valutazione del Programma</i>	14
Sezione V – Le risorse finanziarie	14
<i>V.1 Le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale</i>	14
<i>V.2 Le risorse finanziarie per le misure di attuazione regionale</i>	15

Premessa

Il presente documento rappresenta, per il territorio regionale, lo strumento di attuazione delle priorità e delle misure previste dal Programma operativo 2014/2020 del Fondo Europeo per gli affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP).

Come già avvenuto per il FEP nella programmazione 2007-2013, il FEAMP 2014-2020, viene attuato sul territorio nazionale attraverso un piano operativo nazionale che prevede la gestione diretta di alcune misure da parte dello Stato e di altre da parte delle Regioni. L' Autorità di Gestione (AdG) è individuata presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L'autorità di Certificazione (AdC) e l' Autorità di Audit sono invece individuate presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura). Le Regioni rivestono il ruolo di organismi intermedi (OI) per la gestione delle misure di loro competenza.

L'accordo multi-regionale tra il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni individua le funzioni di ciascun soggetto interessato alla gestione del programma, i criteri di selezione e di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, gli schemi dei bandi di gara relativi alle singole misure ed il manuale delle procedure nazionale sulla base del quale predisporre il manuale delle procedure regionali.

Il manuale per la certificazione delle spese è predisposto invece dall'Autorità di Certificazione.

I rapporti tra MiPAAF e Regioni sono inoltre regolati attraverso due convenzioni stipulate tra l'AdG ed il referente regionale dell'autorità di gestione (RAdG) e tra l'AdC ed il referente regionale dell'autorità di certificazione (RAdC).

L'attuazione regionale del FEAMP assicura la continuità con gli interventi già realizzati con il FEP, ma fornisce anche risposte agli elementi innovativi introdotti dalla politica unionale e nazionale in materia di pesca come la competitività e sostenibilità biologica, sostegno e rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, forte rilevanza del finanziamento riservato allo sviluppo rurale, in conclusione più competitività e meno pressione sull'ecosistema marino. Gli interventi realizzati con il FEAMP a livello regionale risultano inoltre coerenti con gli strumenti di programmazione regionale.. Di conseguenza attraverso l'attuazione regionale del FEAMP, tenendo conto di quanto definito sia dal Piano strategico nazionale dell'acquacoltura, dal Piano di azione per lo sviluppo la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale sia dall'accordo di partenariato si perseguono anche gli obiettivi individuati da detti programmi regionali.

Fermo restando quanto stabilito dall'Accordo di partenariato per quanto riguarda sia la tipologia di interventi da realizzare che le modalità di attuazione delle misure previste dal FEAMP, il presente documento si pone l'obiettivo di definire l'organizzazione degli uffici regionali interessati alla gestione delle diverse misure, facendo riferimento al manuale delle procedure e dei controlli ed al sistema di gestione e controllo redatti dal RAdG.

Il presente documento è composto da una prima parte relativa ai riferimenti normativi e programmatici sulla base dei quali si attuano le misure regionali, cui segue la descrizione delle strutture regionali referenti delle Autorità di gestione e di certificazione del programma operativo e delle loro funzioni. Vengono indicate poi le misure di competenza regionale, si riporta poi il quadro finanziario complessivo del programma operativo nazionale mettendo in evidenza il piano finanziario che ripartisce per soggetto beneficiario, per annualità e per misura le risorse assegnate alla Regione Toscana e, infine si descrivono le modalità di controllo e di

rendicontazione delle attività realizzate.

Sezione I - Normativa di riferimento

1.1 Normativa UE

Il Regolamento di base che istituisce il FEAMP 2014-2020 è il **reg. UE n.508 del 15-Maggio- 2014**.

Questo regolamento definisce le misure finanziarie dell'Unione per attuare la politica comune della pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne e la politica marittima integrata.

In particolare definisce gli obiettivi del FEAMP:

- a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
- b) favorire l'attuazione della PCP;
- c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura;
- d) favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP. Il regolamento stabilisce l'ambito geografico di applicazione, l'entità delle risorse disponibili e indica i contenuti del Programma Operativo (PO). Il regolamento inoltre individua le priorità e le misure attivabili. Il regolamento è stato integrato da:

-Regolamento d'esecuzione (UE) n. 771/2014 della commissione del 14 Luglio 2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultra periferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento 1014/2014 che stabilisce il sistema comune di monitoraggio e valutazione e i relativi indicatori il regolamento infine fissa le percentuali di cofinanziamento del FEAMP per singola misura.

- Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.

1.2 Normativa nazionale

Il Codice della navigazione inserisce la pesca marittima tra le cosiddette navigazioni speciali, operando la distinzione in costiera, mediterranea, oltre gli stretti. Il regolamento sulla disciplina della pesca ha ulteriormente suddiviso a fini amministrativi la pesca costiera in locale (entro le 6 miglia) e ravvicinata (entro le 20 miglia).

La legge 102/1992 concerne l'acquacoltura, inquadrandola giuridicamente tra le attività agricole e quindi devolvendone alle regioni e province autonome le competenze per i piani di sviluppo, al pari delle altre attività agricole.

Il decreto MIPAAF 293 del 1999 interviene a regolamentare il pescaturismo, attività integrativa della pesca artigianale, che offre la possibilità agli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistiche ricreative.

In attuazione della legge delega 38/2003, il quadro nazionale risulta ampiamente modificato, con il varo nel maggio 2004 dei due decreti legislativi che hanno abrogato parte della precedente normativa in materia.

In dettaglio:

- **il D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4** Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura Il presente decreto legislativo provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

- **D.lgs. 154/2004** interviene su una ampia gamma di questioni, tra le quali: i contenuti e le modalità di approvazione del programma nazionale; l'istituzione del tavolo azzurro, sede di confronto tra Ministero, associazioni e regioni; la revisione dei comitati ministeriali; la definizione di imprenditore ittico e delle attività connesse; la semplificazione dei presupposti e delle finalità del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le misure di conservazione e gestione delle risorse, la comunicazione istituzionale, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti.

1.3 Normativa regionale

Testo coordinato della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura", regola le attività di pesca marittima e gli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura, con la finalità di realizzare le politiche che si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori, mediante il sostegno prioritario alle produzioni sicure e di qualità, l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura, la concertazione con le Province e le Associazioni di categoria e la consultazione delle Istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie Agenzie, il supporto all'autonoma iniziativa delle Associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. La legge detta norme in relazione alla regolamentazione dell'attività di pesca, alla definizione di un sistema di programmazione regionale degli interventi (programma di coordinamento regionale e programmi provinciali), al quadro della formazione professionale attuata dalle province secondo le priorità previste a livello regionale, all'istituzione del Distretto di pesca.

Sezione II - Strumenti di programmazione del settore

II.1 La Programmazione di settore nazionale e regionale

Il 23 Dicembre 2016, è stato approvato il “ Programma nazionale triennale pesca e acquacoltura 2017-2019”. Gli obiettivi per i prossimi 3 anni, partono dalla tutela del reddito dei pescatori e dalla salvaguardia delle risorse marine. Gli interventi previsti mirano alla tutela della concorrenza e allo sviluppo della competitività di un settore con un grande potenziale come l'acquacoltura. Il provvedimento è l'unico strumento programmatico di settore, nell'ambito della politica agroalimentare italiana, e assume in questa fase una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici ed ambientali”.

Piano strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020: strumento di governo per la pianificazione delle attività d'acquacoltura in Italia per il periodo dal 2014 al 2020. Come elemento integrante della nuova Politica Comune della Pesca, ha come primo obiettivo lo sviluppo di attività d'acquacoltura nei territori e nei mari italiani per creare economia, occupazione e benefici sociali. Il Piano risponde all'esigenza di programmazione richiesta dalle nuove politiche europee per l'acquacoltura e persegue gli obiettivi di innovazione e crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva” sostenuti nella Strategia Europa 2020 e nella Crescita Blu.

Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale: La piccola pesca o pesca costiera artigianale nell'Unione Europea è da molti anni al centro dell'attenzione della Politica Comune della Pesca, e trova particolare considerazione nel nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) che riserva alla pesca costiera artigianale misure per lo sviluppo della sostenibilità di questo segmento considerato generalmente meno impattante sulle risorse e a maggiore valenza sociale. Secondo questo approccio, è fondamentale un aiuto strutturale a sostegno della flotta peschereccia della pesca costiera artigianale finalizzato alla difesa dell'occupazione, al ricambio generazionale, alla salvaguardia delle tradizioni e culture locali.

II.2 Il FEAMP 2014-2020

Il FEAMP (Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca) nel periodo di programmazione 2014-2020 viene attuato a livello nazionale mediante un Programma Operativo unico per l'attuazione delle priorità contribuendo alla realizzazione della strategia Europa 2020 perseguendo gli obiettivi dell'unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura. Il Programma operativo, condiviso da Stato, Regioni e Province Autonome, è stato approvato dalla Commissione Europea; esso è stato predisposto attraverso l'attivazione del partenariato che ha visto coinvolti i rappresentanti del Mi.P.A.A.F., delle Regioni e delle Associazioni di categoria. Con questo documento si individuano gli obiettivi da conseguire per la pesca e l'acquacoltura nel periodo 2014-2020, la strategia d'intervento e il sistema di governance.

II.2.1 L'accordo di partenariato

L'accordo di partenariato è il documento che definisce la strategia e le priorità di intervento di ogni stato membro e le modalità d'impiego dei Fondi Europei. L'Accordo di partenariato definisce, a livello di ciascuno Stato membro, i fabbisogni di sviluppo, gli obiettivi tematici della programmazione, i risultati attesi e le azioni

da realizzare tramite l'impiego dei fondi strutturali ed è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale.

L'accordo di partenariato stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione nonché il mandato specifico di ciascun fondo secondo gli obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, l'elenco indicativo dei partner, una sintesi delle azioni intraprese per associare questi ultimi e il loro ruolo nell'elaborazione dell'accordo di partenariato e della relazione sull'andamento dei lavori.

L'accordo di partenariato prevede inoltre la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE.

Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il fondo FEAMP l'Italia ha redatto, sulla base dell'art. 17 del Reg UE n. 508/2014 il Programma operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 in stretta collaborazione con i partner di cui all'art. 5 del Reg UE 1303/2013.

11.2.2 Il Programma Operativo Nazionale

Il PO FEAMP 2014-2020 si inquadra nella più ampia visione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e nel nuovo assetto stabilito dalla riforma della Politica Comune della Pesca e dalle linee strategiche della Crescita Blu. Altri essenziali documenti programmatici sui quali si fonda la strategia del programma sono il "Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura" in Italia 2014-2020 e il "Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale".

Obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale.

La strategia individuata si fonda su una serie di fattori strategici, attraverso i quali il FEAMP intende realizzare il "cambiamento atteso":

- considerare il mare come una risorsa con enormi potenzialità per l'innovazione e la crescita;
- garantire impatti limitati sull'ecosistema marino e livelli di mortalità compatibili con il Rendimento Massimo Sostenibile (RMS);
- rendere centrale la pesca italiana, unitamente alle attività di pesca degli Stati Membri mediterranei;
- tenere conto dell'importanza della dimensione sociale, favorendo le misure rivolte all'occupazione, ad una formazione più coerente con le esigenze del mercato del lavoro, al miglioramento della qualità della vita nelle zone dipendenti dalle attività di pesca;
- promuovere investimenti mirati e strettamente collegati all'incremento della capacità competitiva delle imprese e alla limitazione del loro impatto negativo sull'ambiente;
- accrescere il valore aggiunto assegnato alle produzioni, riducendo i costi di gestione, individuando servizi innovativi, valorizzando e razionalizzando le strutture delle Organizzazioni di Produttori (OP);
- introdurre criteri premiali a favore degli operatori e delle imprese che dimostrano un più elevato grado di sostenibilità ambientale;
- indirizzare le attività di ricerca e innovazione su aspetti funzionali alle esigenze produttive delle attività di pesca;

- rafforzare le attività di controllo e di ispezione perseguendo le attività illecite che minacciano l'integrità degli ecosistemi e il mancato rispetto delle norme;
- promuovere una efficace governance multilivello, rafforzando il ruolo di indirizzo, coordinamento e sorveglianza del governo centrale e sostenendo le capacità gestionali degli organismi delegati;
- stimolare e responsabilizzare le comunità locali ad essere fautrici del proprio sviluppo, partecipando attivamente alla definizione ed attuazione delle strategie di sviluppo territoriale e promuovendo il ruolo di animazione e di progettazione dei FLAG.

Considerata l'eterogeneità dei fabbisogni a livello territoriale e la consistenza delle risorse finanziarie, il PO FEAMP prevede l'attivazione di Misure attinenti le sei Priorità UE (art. 6 del Reg. UE n. 508/2014) di seguito riportate:

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze-

Misure: innovazione, servizi di consulenza, partenariati tra esperti scientifici e pescatori, promozione del capitale umano, arresto temporaneo e arresto definitivo dell'attività di pesca, fondi di mutualizzazione, sostegno ai sistemi di assegnazione, sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione, protezione e ripristino delle biodiversità, porti e luoghi di sbarco, pesca nelle acque interne, diversificazione e nuove forme di reddito, sostegno all'avviamento dei giovani pescatori, salute e sicurezza, valore aggiunto e qualità dei prodotti, efficienza energetica.

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze -

Misure: innovazione, servizi di consulenza, investimenti produttivi, promozione di nuovi operatori, aumento del potenziale dei siti di acquacoltura, conversione all'acquacoltura biologica, prestazione di servizi ambientali, misure sanitarie, salute e benessere degli animali, assicurazione stock acquicoli, promozione del capitale umano.

Priorità n. 3 - Promuovere l'attuazione della PCP -

Misure: raccolta dati, controllo di esecuzione.

Priorità n. 4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale -

Misure: sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, attività di cooperazione.

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione -

Misure: piani di produzione e commercializzazione, aiuti al magazzino, trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Priorità n. 6 - Favorire l'attuazione della PMI-

Misure: sorveglianza marittima integrata, miglioramento delle conoscenze sullo stato dell'ambiente marino.

II.2.2.1 Accordo Multiregionale

Oggetto dell'Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le amministrazioni regionali, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca. L'A.M. in particolare:

a) approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte delle risorse finanziarie complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali;

- b) definisce le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi intermedi;
- c) definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi.

Il tavolo istituzionale svolge le seguenti funzioni:

- Analisi preliminare delle tematiche da sottoporre all'esame del CdS con particolare riferimento ai documenti che necessitano di esplicita approvazione da parte del medesimo comitato;
- Condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del PO FEAMP, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede tecniche di misura, criteri di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;
- Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità;
- Definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;
- Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione e individuazione di proposte per la loro risoluzione;
- Monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;
- Analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari di cui all' Accordo Multi-regionale, nonché delle definizioni delle relative tempistiche;
- Elaborazione e relativa approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2 commi 2 e 3 dell'AM entro sei mesi dalla propria istituzione;
- Concertazione delle modalità di coordinamento per il monitoraggio ambientale in ambito VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
- Condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari.

11.2.2.2 Convenzione

Tra l'AdG e la Regione, è stata stipulata una convenzione con lo scopo di individuare le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all'attuazione dei compiti delegati.

La convenzione è efficace per tutto il periodo di programmazione; essa attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni di organismo intermedio per le misure direttamente gestite, disciplina il rapporto tra AdG ed OI ed individua gli obblighi dell'AdG nei confronti della Regione al fine di consentire a quest'ultima lo svolgimento delle funzioni delegate; in particolare l'AdG:

- presiede ed assiste il comitato di sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;
- rende disponibili agli Organismi Intermedi informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, e ne rende disponibile l'accesso agli OO. II.;
- elabora e previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati;

- si accerta che l'O.I. applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza.
- Garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del Fondo e possa essere attribuita a una misura individuata nella o nelle priorità del PO;
- Fornisce agli OO.II. le specifiche del sistema di gestione e controllo del programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
- Istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi forniti da ciascun O.I.;
- Trasmette per via elettronica alla Commissione Europea, ai fini della sorveglianza e sulla base dei dati trasmessi da ciascun O.I., una previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso;
- informa tempestivamente l'O.I. in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PO FEAMP che possono avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'O.I.;
- informa l'O.I. su ogni variazione del piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020 derivante dalla ripartizione della riserva di efficacia dell'attuazione, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del programma;
- assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della ADG dalla normativa comunitaria in vigore;

L'O.I. Regione svolge le attività oggetto di delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati. Inoltre fornisce i dati relativi ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali.

Contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali inviando all'AdG le parti di propria competenza entro il 30 Aprile di ogni anno fino al 2023 compreso. L'O.I., inoltre, si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa unionale e ad adottare gli eventuali interventi correttivi .

Sezione III - Attuazione regionale

III.1 Strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e di certificazione

Il manuale regionale ed il sistema regionale di gestione e controllo allegati 2 e 3 al presente documento individuano le strutture regionali referenti dell'AdG (RAdG) e dell'AdC (RAdC) nonché le procedure adottate per le attività del RAdG. Detti documenti descrivono:

- a) le procedure adottate a livello regionale per la gestione del FEAMP,
- b) le strutture regionali referenti dell'Autorità di Gestione (RAdG) e di Certificazione (RAdC),
- c) le funzioni delle strutture regionali di cui al punto precedente.

III.2 Le misure di competenza regionale e gli obiettivi specifici

Il Programma Operativo nazionale rappresenta lo strumento base a cui fare riferimento per l'attuazione della programmazione FEAMP a livello regionale. La ripartizione delle misure tra Stato e Regioni prevista

dall'accordo multiregionale stipulato tra detti soggetti, consente di individuare le misure a gestione statale, quelle a gestione regionale nonché quelle a gestione condivisa.

Le misure di competenza regionale sono:

Priorità 1 “Sviluppo sostenibile della pesca” :

- misura 1.26 “innovazione”
- misura 1.29 “ promozione del capitale umano”,
- misura 1.30 “diversificazione e nuove forme di reddito”,
- misura 1.31 “sostegno all'avviamento dei giovani pescatori”,
- misura 1.32 “ salute e sicurezza”,
- misura 1.38 “ limitazione dell'impatto della pesca”,
- misura 1.40 “protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili”
- misura 1.41 “efficienza energetica”,
- misura 1.42 “valore aggiunto, qualità dei prodotti”,
- misura 1.43 “porti e luoghi di sbarco”,
- misura 1.44 “pesca nelle acque interne”.

Priorità 2 “ Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura”:

- misura 2.47 “innovazione”
- misura 2.48 “ investimenti, diversificazione, ammodernamento,
- misura 2.49 “servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza”
- misura 2.50 “promozione del capitale umano”
- misura 2.51 “ aumento del potenziale dei siti di acquacoltura”,
- misura 2.52 “promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile,
- misura 2.53 “conversione ai sistemi di ecogestione e audit ed all'acquacoltura biologica”,
- misura 2.54 “prestazione di servizi ambientali da parte dell'acqua coltura”
- misura 2.55 “ misure sanitarie”
- misura 2.56 “misure relative alla salute ed al benessere degli animali”

Priorità 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura:

- misura 4.62 “sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo ,
- misura 4.63 “attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo,
- misura 4.64 “ attività di cooperazione”.

Priorità 5 “Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione:

- misura 5.68 “ misure a favore della commercializzazione”
- misura 5.69 “trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”.

Capo VII “Assistenza tecnica su iniziativa degli stati membri

Coerentemente a quanto definito dall'Accordo di Partenariato, il PO FEAMP contribuisce agli Obiettivi Tematici di seguito indicati.

La massima coerenza strategica è assicurata con l'**Obiettivo Tematico 3**: “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese nel settore della pesca nell'ambito del quale il PO FEAMP promuove investimenti volti ad accrescere la competitività e la redditività delle imprese ittiche, incentivando la diversificazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, i servizi di consulenza, l'avviamento dei giovani pescatori, la salute e la sicurezza degli operatori, gli interventi per accrescere il valore aggiunto e la qualità delle attività e delle produzioni, gli investimenti nei porti, le sale per la vendita, i siti di sbarco ed i ripari di pesca. Nell'OT 3 ricadono inoltre misure di competenza ministeriale come il finanziamento dell'arresto temporaneo ed il sostegno ai fondi mutualistici. Oltre a quanto già indicato, nel settore dell'acquacoltura verranno finanziati interventi per l'ammodernamento, le misure sanitarie per la salute e la sicurezza e l'assicurazione degli stock acquicoli. Saranno finanziati gli interventi per il miglioramento delle OP, inclusi i piani di produzione e commercializzazione, gli interventi relativi alla trasformazione dei prodotti, gli aiuti al magazzinaggio.

L'**Obiettivo Tematico 4**, “Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio” sarà perseguito dal FEAMP favorendo l'efficienza energetica dei pescherecci, mediante l'ammodernamento, la sostituzione dei motori principali o ausiliari, l'acquisizione di attrezzature a bordo e di attrezzi da pesca, l'audit e l'ecogestione (EMAS) ed i regimi di efficienza energetica. Per l'acquacoltura, verranno finanziati interventi per l'efficienza energetica e la conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

L'**Obiettivo tematico 6** “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”. Gli interventi riferiti a questo OT comprendono: la limitazione delle catture indesiderate anche attraverso interventi a bordo destinati ad attrezzature e nei porti, l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche, la protezione ed il ripristino della biodiversità acquatica e degli ecosistemi, la riduzione dell'impatto dell'acquacoltura in relazione all'utilizzo ed alla qualità delle acque. Vi rientrano altresì il finanziamento di misure a gestione ministeriale relative alla raccolta dei dati alieutici per il monitoraggio dello stato degli stock e l'attuazione del regime di controllo, alle iniziative per contrastare la pesca illegale ed assicurare il rispetto delle norme, inclusa quella relativa al divieto dei rigetti in mare.

L'**Obiettivo Tematico 8** “Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” è garantito con gli interventi volti ad incentivare l'occupazione, il ricambio generazionale, la valorizzazione del ruolo delle donne (specialmente nelle imprese familiari), le iniziative tese ad accrescere competenze trasversali e tecnico-professionali. In questo OT rientrano anche il sostegno e l'attuazione di strategie di sviluppo locale partecipativo e le attività di cooperazione.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi d'azione locale composti da partenariati rappresentativi degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati. Ai fini del FEAMP, i gruppi di

azione locale di cui all'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono denominati FLAGs. Il FLAG, ai sensi dell'art. 61 par. 3 lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 508/2014 deve:

- a) rispecchiare ampiamente l'asse principale della sua strategia,
- b) rispecchiare ampiamente la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile
- c) garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.

In ultimo le risorse destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate per la gestione del programma operativo e per azioni di informazione e pubblicità.

III.2.1 Tipologia delle operazioni cofinanziate

Gli interventi oggetto di contributo sono riconducibili a due tipologie di operazioni di seguito indicate:

- operazioni a regia
- operazioni a titolarità.

III.2.1.1 Operazioni a regia

Le operazioni a regia vengono selezionate attraverso bandi approvati con Decreto Dirigenziale e pubblicati sul BURT. I bandi sono redatti tenendo conto degli schemi predisposti dal Tavolo istituzionale AdG-OI. Essi contengono gli elementi fondamentali, definiti anch'essi nel Tavolo Istituzionale, relativamente ai potenziali beneficiari, ai criteri di ammissibilità, ai criteri di selezione delle domande, alle spese ammissibili. Secondo quanto disposto dalla Decisione di Giunta 4/2014, gli elementi essenziali dei bandi FEAMP devono essere determinati, in linea con quanto stabilito in sede di Tavolo Istituzionale, con Delibera di Giunta Regionale.

Per quanto riguarda i punteggi di priorità assegnati a ciascun criterio di selezione, si ritiene necessario individuare dei parametri con il fine di garantire omogeneità nella fase della loro valutazione. I punteggi così individuati determineranno la posizione delle domande nella graduatoria finale.

III.2.1.2 Operazioni a titolarità

Le procedure relative ad operazioni a titolarità devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- attività preliminari (delibera a contrarre, comunicazioni, pubblicità, redazione di bandi o lettere d'invito);
- valutazione scelta del contraente (presentazione e valutazione delle offerte);
- aggiudicazione ;
- stipula ed approvazione del contratto;
- progetti finalizzati per assunzione di personale a tempo determinato.
- altre procedure previste per la realizzazione degli interventi ammissibili nell'ambito delle linee guida approvate dal Tavolo istituzionale. I principali procedimenti per la contrattazione pubblica, attraverso i quali possono essere selezionati i beneficiari e le relative operazioni sono i seguenti: Procedura Aperta, Procedura Ristretta, Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, Procedura in economia, Affidamento diretto, Affidamento in house.

Per particolari tipologie di interventi (supporto per la gestione delle misure FEAMP, spese per missioni per partecipazione ai comitati di sorveglianza ecc. ed in generale interventi previsti dal documento sulle spese ammissibili per la misura Assistenza tecnica adottate con provvedimento del 20/05/2015 saranno adottate procedure diverse, individuate nel manuale delle procedure allegato al presente documento.

Sezione IV – Valutazione del Programma

IV.1 Valutazione del Programma

La valutazione delle misure FEAMP regionali sarà effettuata nell'ambito della più generale valutazione del Programma operativo nazionale. Come previsto dal PO (articolo 10), l'Autorità di Gestione (Mi.P.A.A.F.) predispose il Piano di Valutazione (PdV) con la collaborazione delle Regioni in qualità di OI. Il Settore regionale "Attività faunistico Venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale provvederà quindi ad implementare il sistema di monitoraggio che la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF provvede ad adeguare allo scopo di favorire l'acquisizione dei dati utili per l'esecuzione delle fasi di monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma

Nel rispetto dell'art. 56 del Reg 1303/2013, il calendario del PdV dovrà specificare il termine per la valutazione del sostegno del FEAMP nonché, gli obiettivi per ciascuna priorità.

Con apposito decreto ministeriale l'AdG ha assegnato la valutazione ex ante alla Società "Agrotec s.p.a.".

Nell'ambito di tale compito è stata inserita anche la valutazione ambientale strategica, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto delle disposizioni previste per la valutazione intermedia, che ha l'obiettivo di esaminare l'efficacia del Programma operativo allo scopo di apportare gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione. La valutazione intermedia sarà trasmessa al Comitato di sorveglianza del programma Operativo (istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Mi.P.A.A.F.) ed alla Commissione Europea.

La valutazione ex post, effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione Europea, analizzerà il grado di utilizzo delle risorse, l'efficacia e l'efficienza del Programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali ed ai principi guida previsti dal Regolamento CE inerente il FEAMP. L'Autorità di gestione raccoglierà tutte le informazioni utili ed effettuerà tale valutazione in consultazione con la Commissione Europea.

Sezione V – Le risorse finanziarie

V.1 Le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale

Il programma nazionale dispone per il periodo di programmazione 2014-2020 di fondi FEAMP (quota comunitaria) pari complessivamente ad euro 537.262.559,00. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Delibera del 28 gennaio 2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per lo stesso periodo di programmazione e relativo monitoraggio;

Con il DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata successivamente stabilita la ripartizione tra Stato e Regioni delle risorse finanziarie complessive previste dal Programma Operativo FEAMP.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 marzo 2016, ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie FEAMP di al precedente capoverso, limitatamente alla parte assegnata alle Regioni ed alle Province autonome.

V.2 Le risorse finanziarie per le misure di attuazione regionale

Al presente documento, attuativo del FEAMP a livello regionale, è allegato il piano finanziario regionale (**allegato 1**) con il quale, oltre ad evidenziare le quote di partecipazione a carico dei soggetti finanziatori e la ripartizione delle risorse fra priorità, si individua la dotazione finanziaria di ciascuna misura/azione.

Il rapporto percentuale di cofinanziamento sulla base del quale sono determinate le quote di partecipazione dei soggetti finanziatori riportate nel Piano finanziario, sarà mantenuto per singola misura per l'intero periodo di programmazione. Esso può tuttavia variare a livello di singolo progetto che pertanto potrà essere finanziato utilizzando percentuali diverse oppure gravando interamente sulla sola quota di uno/due soggetti finanziatori.

Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse regionali nonché di favorire l'ottimale svolgimento dei progetti presentati,, la dotazione finanziaria prevista per singola misura/azione per l'intero periodo di programmazione può essere utilizzata indipendentemente dalla ripartizione annuale prevista dal piano finanziario, tenendo conto delle disponibilità dei relativi capitoli del bilancio regionale,.